



*Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti*

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N. 62 del 23/09/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 22 settembre 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

9) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. GIUSEPPE RAPETTI, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, IN RELAZIONE ALL'ART. 23 DELLE N.O.I.F. NONCHÉ DELL'ART. 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, DEL SIG. ALESSANDRO RUZZA, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 39 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO, OLTRE CHE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, NONCHÉ DEGLI ARTT. 27 E 37 DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO ANCHE IN RELAZIONE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL "CODICE DI CONDOTTA PER ALLENATORI, DIRIGENTI E MEMBRI DELLO STAFF - FIGC SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO - TUTELA DEI MINORI", ED A CARICO DELLA SOCIETÀ POL. D. NUOVA LUNGHEZZA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l'effetto, di comminare le seguenti sanzioni:

- Rapetti Giuseppe, inibizione per n.3 mesi;
- Ruzza Alessandro, inibizione per n.6 mesi;
- Pol.D. Nuova Lunghezza, ammenda di euro 500,00.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

II° COLLEGIO

Presidente: GIAMPAOLO PINTO
Componenti: ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

6) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. FEDERICO ASPRI, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ A.S.D. LODIGIANI CALCIO 1972, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 4, COMMA 1, E 32, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA.

Il Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere il deferito responsabile delle violazioni lui ascritte e, per l'effetto, di comminare la seguente sanzione:

- Aspri Federico, squalifica per n.9 mesi.

Di trasmettere altresì gli atti alla Procura Federale, per gli accertamenti di cui in motivazione.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione.

In un successivo comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Si trasmette agli interessati.

IL RELATORE
F.to Livio Zaccagnini

IL PRESIDENTE
F.to Giampaolo Pinto

Publicato in Roma il 23 settembre 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli